

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica. C. 2678 Governo (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
ERRATA CORRIGE	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CO-RATO.

La seduta comincia alle 13.40.

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica.

C. 2678 Governo.

(Parere alla Commissione V).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2678 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 8 articoli per un totale di 30 commi, appare

riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) prevedere misure urgenti per esigenze economiche e finanziarie; 2) prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di investimenti; con specifico riferimento alla finalità relativa alla previsione di misure urgenti “per esigenze economiche e finanziarie” si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla “materia finanziaria” quale finalità e *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari” e “perché la ‘materia finanziaria’ risulta concettualmente ‘anodina’, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria”;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura (comunicato del Direttore generale del tesoro); in un caso è previsto

il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 ottobre 2025, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a quindici giorni di distanza, il 29 ottobre 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:

l'articolo 6, comma 1, reca disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'“Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana”; in proposito, si rileva che l'utilizzo della denominazione “Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana” non ricorre nel d.lgs. n. 178/2012 di riordino della Croce Rossa, nel quale si fa riferimento all'“Associazione della Croce Rossa italiana”, che individua la persona giuridica di diritto privato che dal 1° gennaio 2016 è l'unica società nazionale di Croce rossa, e all'“Associazione italiana della Croce rossa” (CRI), che si riferisce all'ente pubblico non economico che dal 1° gennaio 2016 ha assunto il nome di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana” (ESACRI), posto in liquidazione dal 1° gennaio 2018; la formulazione della disposizione potrebbe dunque essere approfondita per individuare la denominazione corretta da utilizzare;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 3, al comma 2, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, stanZIA 1,9 milioni di euro per il 2025 per l'attività di miglioramento genetico delle principali spe-

cie di interesse zootecnico; poiché la normativa di riferimento per il miglioramento genetico degli animali da allevamento, di matrice sia unionale sia nazionale, disciplina in modo preciso le condizioni zootecniche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, le autorità responsabili nonché, infine, i criteri per lo stanziamento delle risorse, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita realizzando un più efficace coordinamento con la disciplina vigente in materia di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico;

l'articolo 4, al comma 6, dispone che nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, “i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara”, possono incrementare, “con le modalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 23/2011” l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno; in proposito, si fa presente che il richiamato articolo 4 del d.lgs. n. 23/2011, al comma 1, prevede la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno solo per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, attraverso una deliberazione del consiglio; la disposizione potrebbe dunque essere approfondita precisando se solo i comuni di cui al menzionato articolo 4, comma 1, il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, possono prevedere l'incremento della tassa di soggiorno, ovvero se tale possibilità sia prevista per tutti i comuni collocati a una distanza non superiore ai trenta chilometri;

l'articolo 6, recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, al comma 3 stabilisce l'estinzione a titolo definitivo, con

la cancellazione delle relative partite contabili, mediante le modalità già previste dall'articolo 16, comma 2-bis, del d.l. n. 148 del 2017 dei crediti accertati dalla procedura liquidatoria, a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa, presenti nella massa attiva alla data di entrata in vigore della disposizione in esame; in proposito, si rileva che l'articolo 16, comma 1, lett. b), numero 1-bis), del citato d.l. n. 148/2017 ha inserito il comma 2-bis nell'articolo 4 del d.lgs. n. 178/2012; come sembra evincersi dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, il riferimento presente nel testo del decreto-legge riguarda il citato comma 2-bis dell'articolo 4 del d.lgs. n. 178/2012, e non il comma 2-bis dell'articolo 16 del d.l. n. 148/2017, non esistente; la disposizione in esame potrebbe dunque essere approfondita sostituendo il rinvio al comma 2-bis dell'articolo 16 del d.l. n. 148/2017 con un rinvio al comma 2-bis dell'articolo 4 del d.lgs. n. 178/2012;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 6, comma 1, per individuare la denominazione corretta da utilizzare;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 3, comma 2, realizzando un più efficace coordinamento con la disciplina vigente in materia di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico;

l'articolo 4, comma 6, precisando l'ambito applicativo della disposizione;

l'articolo 6, comma 3, sostituendo il rinvio al comma 2-bis dell'articolo 16 del d.l. n. 148/2017 con un rinvio al comma 2-bis dell'articolo 4 del d.lgs. n. 178/2012;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di avviare una riflessione per individuare modalità idonee ad evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 572 del 22 ottobre 2025, a pagina 4, seconda colonna, alla riga ventiduesima sostituire le parole: « norme in materia di ricostruzione post-calamità » con le parole: « disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni ».